

*diminuzione minima dei rispettivi massimi editali è di un solo giorno di reclusione.*

**600-septies. Confisca.** Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-*ter*, primo comma, numeri 1), 5) e 5-*bis*), e 609-*undecies*, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-*ter*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 3 agosto 1998, n. 269, poi sostituito dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228, poi modificato dall'art. 5, L. 6 febbraio 2006, n. 38 e, infine, sostituito dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

**600-septies.1. Circostanza attenuante.** La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

**NOTE:**

*Si tratta di attenuante a effetto speciale, che, perciò, riverbera effetti, pur se limitatamente all'arresto, al fermo, alle misure cautelari (fermo il disposto di cui all'art. 282-*bis* c.p.p.), ai termini custodiali e, eventualmente, circa la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto.*

**600-septies.2. Pene accessorie.** Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice conseguono:

1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato<sup>1</sup>;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla cura o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-*bis* del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture

pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonchè la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Numero così modificato dall'art. 93, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

<sup>2</sup> Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

#### NOTE:

\* Si tenga presente il disposto di cui all'art. 282-bis c.p.p.

**600-octies. Impiego di minori nell'accattonaggio.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

#### NOTE:

**Arresto:** non consentito.

**Fermo di indiziato di delitto:** non consentito.

**Misure cautelari personali:** non consentite.

**Autorità giudiziaria competente:** Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).

**Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** non prevista (550 c.p.p.).

**Tipologia:** nella forma attiva, comune; in quella omissiva, propria.

**Forma di esecuzione del reato:** libera (ma può bastare la sola omissione).

**Svolgimento che lo perfeziona:** evento (anche nella forma omissiva).

**Natura:** controverso se si tratti di delitto eventualmente abituale o permanente; in ogni caso,

qualora il fatto consista nel permettere che altri si avvalga del minore o non imputabile, il delitto è permanente.

**Prescrizione:** 12 anni (157, comma 6; 51, comma 3-bis, c.p.p.).

**Tentativo:** configurabile per la condotta consistente nell'avvalersi del minore o del non imputabile; non configurabile per la condotta consistente nel permettere che altri si avvalga del minore o del non imputabile.

**Declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto:** possibile; tuttavia, potrebbe ostarvi l'aver approfittato della minorata difesa (131-bis).

**Messa alla prova (art. 168-bis):** possibile.

**Rapporti con altre figure:** il delitto pare assorbito dagli artt. 572 e 600.

**601. Tratta di persone.** È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età<sup>1,2,3</sup>.

<sup>1</sup> Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 11 agosto 2003, n. 228. V. art. 1, D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.

<sup>3</sup> Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

**NOTE:**

**Arresto:** *obbligatorio in flagranza* (380 c.p.p.).  
**Fermo di indiziato di delitto:** *consentito* (384 c.p.p.).

**Misure cautelari personali:** *consentite* (280, 287 c.p.p.); *consentito l'allontanamento dalla casa familiare, anche con le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p.* (282-bis, comma 6, c.p.p.), *se il delitto è commesso in danno di un prossimo congiunto o del convivente.*

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.):** *consentite.*

**Autorità giudiziaria competente:** *Corte di assise* (5, lett. d-bis, c.p.p.).

**Procedibilità:** *d'ufficio* (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** *prevista* (416, 418 c.p.p.).

**Termini custodiali (303 c.p.p.):** *iniziale, lungo* (407, lett. a, n. 7-bis, c.p.p.); *gli altri sono medi, prol.*

**Tipologia:** *comune* (proprio, nella fattispecie consumata mercè promessa, dazione di somme o abuso di autorità).

**Forma di esecuzione del reato:** *sussistono entrambe le forme, secondo le variegate condotte.*

**Svolgimento che lo perfeziona:** *azione o evento* (secondo la variegate tipologia delle condotte).

**Natura:** *istantaneo, permanente o eventualmente abituale* (secondo la variegate tipologia delle condotte).

**Prescrizione:** *40 anni* (stante il raddoppio ex art. 157, comma 6); *i termini sono, in ogni caso, di 60 anni* (mai più lunghi: artt. 64 e 66), *se ricorrono le aggravanti di cui all'art. 602-ter.*

**Elemento psicologico:** *benché la prima parte del comma 1 mantenga fermo il dolo generico, la seconda parte introduce ipotesi di dolo specifico; di conseguenza, il capoverso si conforma a tutto quanto innanzi statuito.*

**Tentativo:** *in linea di principio, configurabile; configurabilità controversa, per talune ipotesi* (cedere, ospitare, ecc.).

**Rapporti con altre figure:** *cfr. artt. 600 e 602.*

**601-bis. Traffico di organi prelevati da persona vivente.** Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se

il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicità o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 11 dicembre 2016, n. 236.

#### NOTE:

**Arresto:** *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.);

**Fermo di indiziato di delitto:** *consentito* (384 c.p.p.)

**Misure cautelari personali:** *consentite* (280, 287 c.p.p.).

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova: 266 c.p.p.):** *consentite.*

**Autorità giudiziaria competente:** *comma 1, Tribunale collegiale (33-bis c.p.p.); comma 2, Tribunale monocratico (33-ter c.p.p.).*

**Procedibilità:** *d'ufficio* (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** *prevista* (416, 418 c.p.p.).

**Termini custodiali (303 c.p.p.):** *medi.*

**Tipologia:** *comune; ma, con riguardo al comma 2, è controverso, poiché una linea ritiene che occorra che l'esecutore agisca con un minimum d'organizzazione.*

**Forma di esecuzione del reato:** *comma 1, libera, se consideriamo che l'avverbio illecitamente si rivolge più a un presupposto del reato* (assenza di norme che legittimino il fatto, o di specifiche autorizzazioni, o di cause di giustificazione) *che alle modalità dell'azione; comma 2, libera, Svolgimento che lo perfeziona: secondo le variegate condotte.*

**Natura:** *comma 1, istantaneo* (anche se il reato commerciare evoca anche un delitto eventualmente abituale), *fermo restando che, in alcuni casi, la flagranza persiste per tutto il tempo della condotta* (per es., con riguardo al trattare gli organi o le parti); *comma 2, istantaneo* (tuttavia, una linea interpretativa ritiene che possa esser

eventualmente abituale: sul presupposto che occorra un minimo di organizzazione).

**Prescrizione:** 12 anni per l'ipotesi di cui al comma 1; 7 anni per l'ipotesi di cui al comma 2.

**Elemento psicologico:** comma 2, dolo specifico.

**Tentativo:** vi sono ipotesi in cui la forma tentata è certamente compatibile (vendere, procurare, acquistare, trattare), e altre in merito alle quali il tema si presenta controverso (specie con riguardo al comma 2).

**602. Acquisto e alienazione di schiavi.** Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[...] <sup>1 2 3</sup>.

<sup>1</sup> Comma abrogato dall'art. 3, L. 2 luglio 2010, n. 108.

<sup>2</sup> Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 11 agosto 2003, n. 228.

<sup>3</sup> Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

**NOTE:**

**Arresto:** obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

**Fermo di indiziato di delitto:** consentito (384 c.p.p.).

**Misure cautelari personali:** consentite (280, 287 c.p.p.); consentito l'allontanamento dalla casa familiare, anche con le modalità di controllo di cui all'art. 275-bis c.p.p. (282-bis, comma 6, c.p.p.), se il delitto è commesso in danno di un prossimo congiunto o del convivente.

**Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (come mezzo di ricerca della prova):** 266 c.p.p.): consentite.

**Autorità giudiziaria competente:** Corte di assise (5, lett. d-bis, c.p.p.).

**Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.).

**Udienza preliminare:** prevista (416, 418 c.p.p.).

**Termini custodiali (303 c.p.p.):** iniziale, lungo (407, lett. a, n. 7-bis, c.p.p.); gli altri sono medi, prol.

**Tipologia:** comune.

**Forma di esecuzione del reato:** libera.

**Svolgimento che lo perfeziona:** evento (infatti, siccome il delitto ha per oggetto l'essere umano, è evidente che, anche con riguardo all'acquisto e

all'alienazione, non si pongono i problemi che attengono al commercio delle cose: di vero, il mero incontro di consensi, oltre a non produrre effetti, sarebbe da ricondurre all'art. 49, quando anche le parti confidassero nella validità del negozio).

**Natura:** istantaneo.

**Prescrizione:** 40 anni (157, comma 6; 51, comma 3-bis, c.p.p.).

**Tentativo:** configurabile.

**Rapporti con altre figure:** cfr. art. 600.

**Giurisprudenza delle Sezioni unite:** gli artt. 600 e 602 descrivono con sufficiente chiarezza la nozione di schiavitù, sicché non sono incostituzionali (n. 261/97).

**602-bis. Pene accessorie. [...]<sup>1</sup>.**

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94, poi abrogato dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172.

**602-ter. Circostanze aggravanti.**

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia<sup>1</sup>.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il

te riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto [154 comma 4] presso il difensore [disp. att. 33]<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 13 L. 16 dicembre 1999, n. 479.

<sup>2</sup> V. art. 39 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

*Giurisprudenza delle Sezioni unite:*

È legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale che non faccia espresso riferimento al potere del difensore di proporre detto gravame, sempre che la procura rilasciata possa essere interpretata nel senso che il mandato difensivo comprenda anche tale potere; inoltre, la presunzione di efficacia della procura speciale soltanto per un determinato grado del processo, stabilita dall'art. 100, comma 3, c.p.p., può essere superata da una volontà diversa espressa nell'atto. (S.U., 27 ottobre 2004, dep. 18 novembre 2004, n. 44712 - Mazzarella, in *M. Uff.*, n. 229179).

### 101. Difensore della persona offesa.

1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2. Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facoltà. La persona offesa è altresì informata della possibilità dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni<sup>1</sup>.

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100 [disp. att. 24, 33].

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119.

*Giurisprudenza delle Sezioni unite:*

La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto legittimato, e, dunque, anche dal difensore, pur se tacitamente nominato sempreché, in tale caso, la volontà di nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni rese dalla parte nella querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore medesimo (S.U., 11 luglio 2006, dep. 28 luglio 2006, n. 26549 - Scafì ed altri, in *M. Uff.*, n. 233974).

**102. Sostituto del difensore.** 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto<sup>1</sup>.

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore [disp. att. 34].

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 4 L. 6 marzo 2001, n. 60.

*Giurisprudenza delle Sezioni unite:*

L'impedimento del difensore a comparire in udienza dovuto a serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate, non comporta l'obbligo di nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni della mancata nomina (S.U., 21 luglio 2016, dep. 3 ottobre 2016, n. 41432 - Nifo Sarraochiello e altri, in *M. Uff.*, n. 267747).

È ammissibile il ricorso in cassazione proposto da avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (S.U., 28 aprile 2016, dep. 29 settembre 2016, n. 20517 - Taysir, in *M. Uff.*, n. 267627).

Il concomitante impegno professionale del difensore ha natura di legittimo impedimento, così che ai fini della prescrizione comporta il congelamento dei termini sino al massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione, a condizione che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo, rappresenti l'assenza di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato e rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto (S.U., 18 dicembre 2014, dep. 2 febbraio 2015, n. 4909 - Torchio, in *M. Uff.*, n. 262913).

Nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p. (S.U., 25 giugno 2009, dep. 17 luglio 2009, n. 29529 - PG. in proc. De Marino, in *M. Uff.*, n. 244109).

Il difensore che abbia ottenuto il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto a ricevere l'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data nell'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell'ordinanza, a nulla rilevando che il giudice abbia, comunque, disposto la comunicazione della data della nuova udienza (S.U., 28 febbraio 2006, dep. 9 marzo 2006, n. 8285 - Grassia, in *M. Uff.*, n. 232906).

**103. Garanzie di libertà del difensore.** 1. Le ispezioni [244] e le perquisizioni [247, 352] negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61], limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori [96, 97] e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro [253] di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato<sup>1</sup>.

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità [177-186] avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni

[266] dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite [disp. att. 35]<sup>1</sup>.

6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza [254] tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato<sup>1</sup>.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [191]<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 1 L. 7 dicembre 2000, n. 397.

<sup>2</sup> V. art. 120, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

*Giurisprudenza delle Sezioni unite:*

I provvedimenti di autorizzazione a ispezioni e sequestri in studi professionali emessi dalla procura della Repubblica ricadono nella giurisdizione tributaria e non amministrativa, e quindi sono sindacabili esclusivamente dalle commissioni tributarie (S.U. Civili, 7 maggio 2010, n. 11802 - INPS proc. Bologna L.).

I limiti imposti dall'art. 103 c.p.p. quali "garanzie di libertà del difensore", con specifico riferimento al sequestro, non possono riguardare documenti nella sfera di pertinenza esclusiva dell'imputato, privi di una finalizzazione attuale all'espletamento delle funzioni del difensore (S.U., 25 febbraio 2010, dep. 21 aprile 2010, n. 15208 - Mills, in *M. Uff.*, n. 246586).

**104. Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare.** 1. L'imputato in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura [297].

2. La persona arrestata in flagranza [380, 381] o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.

3. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il

giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore<sup>1</sup>.

4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice [390, disp. att. 36].

4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 1 L. 8 agosto 1995, n. 332.

<sup>2</sup> Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32.

**105. Abbandono e rifiuto della difesa.** 1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio [97].

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.

4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis<sup>1</sup>.

5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [74 ss.], della persona offesa [90-95], degli

enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

<sup>1</sup> Comma così sostituito dall'art. 15 L. 13 febbraio 2001, n. 45.

*Giurisprudenza delle Sezioni unite:*

In sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il Consiglio nazionale forense non è vincolato alla definizione dell'illecito quale scaturisce dal testo delle disposizioni del codice deontologico forense, avendo queste ultime natura di fonti solo integrative dei precetti normativi; ne consegue che non costituisce violazione del mandato professionale (art. 38 del codice), né dei doveri di correttezza, fedeltà e diligenza (art. 6, 7 e 8 del codice), il comportamento dell'avvocato che, nominato difensore di fiducia in un processo penale, manchi di trasmettere all'Autorità giudiziaria la comunicazione della sua assenza da un'udienza dibattimentale, poiché tale comportamento, per la sua episodicità, non è riconducibile ad un contegno abdicativo né, tantomeno, ad un abbandono della difesa: e ciò vale pure ai fini della concessione al difensore di ufficio del termine a difesa di cui all'art. 108 c.p.p. (S.U. Civili, 13 giugno 2011 n. 12903 - COA proc. B.M.).

**106. Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento.**

1. Salva la disposizione del comma 4-bis la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili<sup>1</sup>.

2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.

4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3<sup>2</sup>.

4-bis. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti

la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Comma così modificato dall'art. 16 L. 13 febbraio 2001, n. 45.

<sup>2</sup> Comma così sostituito dall'art. 16 L. 13 febbraio 2001, n. 45.

<sup>3</sup> Comma aggiunto dall'art. 16 L. 13 febbraio 2001, n. 45.

*Giurisprudenza delle Sezioni unite:*

L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106, comma quarto-bis, c.p.p., secondo cui non pur essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento, ovvero in procedimento connesso o probatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità (S.U., 22 febbraio 2007, dep. 5 giugno 2007, n. 21834, in *M. Uff.*, n. 236373).

**107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore.**

1. Il difensore [96] che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità precedente e a chi lo ha nominato.

2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità precedente.

3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio [97] e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

*Giurisprudenza delle Sezioni unite:*

La nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori (S.U., 15 dicembre 2011, dep. 30 marzo 2012, n. 12164 - Di Cecca, in *M. Uff.*, n. 252027).

La disposizione generale per cui la nomina di un difensore in eccedenza rispetto al numero consentito rimane priva di effetto finché la parte non provvede alla revoca di quelle precedenti, non è applicabile nel giudizio di cassazione, nel quale prevale, in quanto speciale, quella dell'art. 613, comma secondo, c.p.p., in forza della quale la nomina di un terzo difensore iscritto nell'albo delle giurisdizioni superiori ai fini della presentazione del ricorso o successivamente non può essere considerata eccedente e conferisce a quest'ultimo in via esclusiva nella fase di legittimità la titolarità della difesa ed il diritto a ricevere i relativi avvisi (S.U., 15 dicembre 2011, dep. 30 marzo 2012, n. 12164 - Di Cecca, in *M. Uff.*, n. 252028).

**108. Termine per la difesa.** 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così sostituito dall'art. 5 L. 6 marzo 2001, n. 60.

*Giurisprudenza delle Sezioni unite:*

Cfr. art. 105.

L'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti (S.U., 29 settembre 2011, dep. 10 gennaio 2012, n. 155 - Rossi e altri, in *M. Uff.*, n. 251496).

Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, c.p.p., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (S.U., 29 settembre 2011, dep. 10 gennaio 2012, n. 155 - Rossi e altri, in *M. Uff.*, n. 251497).